

## IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO IISG

Per le tabelle di equiparazione relative all'inquadramento del personale dell'IISG proveniente dal comparto EPNE, nei ruoli del comparto degli E.P.R., sulla base dell'ordinamento previsto dal CCNL della ricerca.

- |        |  |
|--------|--|
| Art. 1 | Ambito di applicazione                       |
| Art. 2 | Decorrenza                                   |
| Art. 3 | Norme di primo inquadramento                 |
| Art. 4 | Profili professionali                        |
| Art. 5 | Criteri di applicazione dell'art. 3, comma 2 |
| Art. 6 | Trattamento economico                        |
| Art. 7 | Disposizioni finali                          |







Art. 1  
*Ambito di applicazione*

Premesso che l' Istituto Italiano di Studi Germanici, già appartenuto al comparto degli enti pubblici non economici, essendo stato istituito con R.D.L. 26 marzo 1931, n. 391, è stato successivamente trasformato con nuovo profilo tipologico , ai sensi della legge 3 febbraio 2006, n.27 art.1-*quinquies*, di conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 dicembre 2005, n. 25, in Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, il presente contratto integrativo, attinente le tabelle di equiparazione relative all'inquadramento del personale nel comparto ricerca, si applica al personale, esclusi i dirigenti, che alla data di entrata in vigore della legge ha esercitato o eserciterà la facoltà di optare per l'applicazione del ccnl degli enti di ricerca – Titolo V, Norme transitorie, art. 16 – Regolamento del personale di cui al decreto commissariale del 15 marzo 2006.

Art. 2  
*Decorrenza*

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento del personale indicato al precedente articolo nel contratto collettivo del comparto degli enti pubblici di ricerca decorreranno dalla data 1 gennaio 2008.

Art. 3  
*Norme di primo inquadramento*

1.-Il personale di cui all'art. 1 del presente capo viene inquadrato nei ruoli dell'IISG nel rispetto dei criteri per le procedure di equiparazione indicati dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b) e comma 3\_ del CCNL del comparto, relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, per il quadriennio normativa 2002-2005, sottoscritto il 7 aprile 2006.

2.-Il personale proveniente all'area funzionale del sistema di classificazione del comparto degli EPNE - Area C, del sistema di classificazione del comparto-, in possesso, alla data di cui all'art. 2, del titolo di studio, che consenta l'accesso al dottorato di ricerca ovvero,

*Boye* (P)

*Stet.* *V. G. P.*

dell'esperienza richiesta dalla normativa contrattuale del comparto ricerca, è inquadrato nei diversi livelli del profilo dei ricercatori/tecnologi.

3.-Il personale appartenente all'area funzionale C del sistema di classificazione del comparto degli EPNE che NON risulti, alla data di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, è inquadrato nei corrispondenti profili, sulla base del maturato economico, e in ogni caso non inferiore al V livello così come determinato al successivo art. 6 e comunque, nel rispetto dell'art. 6, comma 3, del CCNL degli enti pubblici di ricerca per il quadriennio normativo 2002-2005.

4.-In applicazione dell'art. 6, comma 3, del CCNL degli enti pubblici di ricerca per il quadriennio normativo 2002-2005, il personale appartenente all'area funzionale del sistema di classificazione del comparto degli EPNE - Area B, del sistema di classificazione del comparto -, è inquadrato, sulla base del maturato economico, e in ogni caso non inferiore al VI livello, così come determinato al successivo art. 6 e comunque, nel rispetto dell'art. 6, comma 3, del CCNL degli enti pubblici di ricerca per il quadriennio normativo 2002-2005.

5.-Qualora il maturato economico consenta il passaggio al livello superiore a quello minimo previsto ai commi 3, 4 e 5, l'anzianità, nel livello così ottenuto, verrà abbattuta secondo quanto previsto dal vigente CCNL del comparto ricerca.

#### Art. 4 *Profili professionali*

1.-Per l'attribuzione dei profili professionali, viene costituita una Commissione, nominata dal Rappresentante legale dell' IISG e composta da numero TRE membri appartenenti ad enti di ricerca: Dirigente tecnologo, Dirigente amministrativo, Dirigente di ricerca. La Commissione nominerà al suo interno il proprio Presidente.

2.-Per il personale la Commissione, proporrà l'attribuzione, in relazione ai vari livelli di inquadramento, del profilo professionale di : funzionario di amministrazione, collaboratore

  





tecnico o di amministrazione, oppure di operatore tecnico o di amministrazione, previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6 del ccnl 2002-2005.

3.-La Commissione di cui al precedente comma 1) nella prima riunione utile dovrà definire il termine entro cui completerà le attività di cui al presente capo.

#### Art. 5

##### *Criteri di applicazione dell'articolo 3, comma 2*

1.-In sede di prima applicazione del presente capo, al personale indicato all'articolo 3, comma. 2, si applicano i criteri indicati nel presente articolo, nel rispetto dei requisiti per l'accesso dall'esterno previsti dalla normativa contrattuale vigente.

2.-Il personale di cui all'art. 3, comma 2, potrà essere inquadrato al II livello professionale, previa valutazione positiva da parte della Commissione di cui all'art. 4, comma 1, della collocazione, dell'esperienza e delle attività di ciascun dipendente, sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del CCNL vigente e tenendo conto di quanto specificatamente previsto dalla normativa contrattuale relativamente al profilo di primo tecnologo.

3.-Il rimanente personale sarà inquadrato al III livello professionale. Ai soli fini giuridici, l'anzianità di servizio attribuita nel II livello è quella effettivamente maturata nel livello di provenienza, decurtata dell'anzianità minima prevista dal CCNL, degli EPR per passaggio al livello attribuito.

#### Art. 6

##### *Trattamento economico*

1.-In applicazione dell'art. 6, comma 3, del CCNL degli enti pubblici di ricerca per il quadriennio normativo 2006-2009, ed ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico del personale confluito, a seguito delle procedure di inquadramento disciplinate dagli articoli 3 e 4 del presente capo, nei livelli professionali dal IV all' VIII, per assegni a carattere fisso e ricorrente con carattere di generalità, previsti dal contratto collettivo dell'amministrazione di provenienza, si intendono le seguenti voci:

*Luigi P. Spill.*

*V. G. Spill.*

- Stipendio tabellare;
- Indennità di ente
- Indennità di specificità organizzativa

2.-Le corrispondenti voci a carattere fisso e ricorrente con carattere di generalità, previste dal contratto collettivo degli enti pubblici di ricerca e riconosciute al suddetto personale sono le seguenti:

- Stipendio tabellare
- Indennità di ente annuale
- Indennità di ente mensile

3.-Qualora la posizione retributiva in godimento alla data del 1.1.2008, relativa alle voci stipendiali del trattamento fisso e ricorrente con carattere di generalità, fosse superiore alla corrispondente posizione retributiva del livello professionale di inquadramento, il differenziale retributivo verrà riconosciuto come assegno ad personam riassorbibile in occasione dei miglioramenti dovuti a successivi rinnovi contrattuali.

4.-Per l'indennità di specificità organizzativa la decurtazione della parte attribuibile alle protrazioni di orario di lavoro verrà corrisposta quale salario accessorio, riassorbendo, in tutto o in parte, l'importo del salario accessorio corrispondente alle voci previste dalla contrattazione integrativa dell'IISG.

5.-Ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico del personale confluito, a seguito delle procedure di inquadramento disciplinate dagli articoli 3 e 4 del presente capo, nei diversi livelli del profilo di tecnologo, per assegni a carattere fisso e ricorrente con carattere di generalità previsti dal contratto collettivo di provenienza s'intendono le voci di cui al comma 1), primo periodo, nonché l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, mentre quelle con carattere di generalità previste dal contratto collettivo degli enti pubblici di ricerca e riconosciute al suddetto personale sono le seguenti;

- Stipendio tabellare;
- Indennità di valorizzazione professionale (IVP);

*Luigi P. Spole*

*V. G. M.*



6.-La posizione retributiva in godimento alla data del 1.1.2008, relativa alle voci stipendio tabellare, e indennità di valorizzazione professionale (IVP) serviranno a determinare la collocazione del personale nelle fasce stipendiali del livello di inquadramento. L'eventuale differenza tra le voci del trattamento fisso e ricorrente con carattere di generalità in godimento alla data dell'inquadramento economico e quella corrispondente alla posizione retribuita nel contratto della ricerca sarà 'temporizzata; ovvero' considerata utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità necessaria per il passaggio alla fascia stipendiale superiore.'

7.-Per l'indennità di specificità organizzativa le decurtazione della parte attribuibile alle protrazioni di orario di lavoro verrà corrisposta quale salario accessorio, riassorbendo in tutto o in parte l'importo relativo all'indennità per oneri specifici (IOS) ed eventuali altre voci del salario accessorio previsto nel contratto EPR e dalla contrattazione integrativa dell'IISG.

8.-L'eventuale retribuzione individuale di anzianità (RIA), posseduta dai dipendenti all'atto del trasferimento, verrà riconosciuta, con lo stesso importo, nel nuovo livello di arrivo.

#### Art. 7

#### *Disposizioni finali*

1.-Alla data di inquadramento nei profili del CCNL degli EPR, viene applicato esclusivamente il contratto degli EPR. Con decorrenza di cui all'art. 2, verranno attivate previa contrattazione da esperire entro 90 giorni dalla approvazione delle tabelle, le procedure per le progressioni economiche, di livello e di mobilità tra profili di cui ex-artt. 52 e 65, ccnl 1998-2001 e artt. 8 e 15 ccnl 2002-2005.

2.-Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicabilità delle norme contenute nel presente capo, su richiesta di una delle Parti che le hanno sottoscritte si procederà all'attivazione dell'incontro per definire consensualmente l'interpretazione autentica della clausola controversa.

3.-Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 5, del CCNL relativo al personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005,



il presente capo, successivamente alla sottoscrizione delle parti, sarà trasmesso all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

4.-Qualora durante l'iter di approvazione formale il presente capo dovesse essere modificato, le Parti concordano sull'opportunità di procedere ad integrazioni, previa verifica della loro applicabilità.

5.-Il presente accordo si applica esclusivamente al personale in servizio presso l'Istituto alla data 1 gennaio 2008.

6.-Nel rispetto della vigente normativa di settore, il presente capo sarà altresì inviato agli organi competenti per la relativa approvazione.

Data... 15 luglio 2009

IISG

IL PRESIDENTE..... *Vincenzo Caputo*  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO..... *Spaccatelli*

OO.SS.

FIR-CISL..... *Di Pietro*  
FLC-CGIL..... *Spaccatelli*  
UIL-PA UR. AFAM..... *J. Spaccatelli*  
USI-RdB.....  
ANPRI.....

*V. Caputo*